



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Codice 11040

C.C. Numero 46 del 30-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

FIORITO MARIA	P	VINCENZI TERESINA MARIA	P
FOSSATI CARLO	P	MERATI MORENO	P
PIPINO MARIA GIOVANNA	P	ZANANTONI PIETRO STEFANO	A
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P	BONFANTE NADIO	P
LAURIA FRANCESCO	P	ADAMO ILARIA	P
SINOPOLI CARMELO	P	SCUPILLITI EROS MARIO	A
CALABRETTA ANGELICA ROSA	P	MESSINA MICHELE	A
FRANZONI ANNA	A	SARAGOZZA ANGELO	P
MORRONE ANTONIO GERARDO	P		

Totale presenti n. 13

Totale assenti n. 4

Presiede il DOTT. FOSSATI CARLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICESEGRETARIO DOTT. CESANA ALBERTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il D.M. 18.07.2014, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.09.2014;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che:

- al comma 639 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 640 individua il presupposto della TA.RI. nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- al comma 641 dispone che la TA.RI. sia dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- al comma 645 stabilisce che, fino all'attuazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la superficie delle unità immobiliari assoggettabili alla TA.RI. è costituita da quella calpestable;
- al comma 651 dispone che nella commisurazione della tariffa della TA.RI. i comuni tengano conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- al comma 652 prevede che, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, i comuni possano commisurare la TA.RI. alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- al comma 654 dispone che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana;
- al comma 658 richiede che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- al comma 660 consente ai comuni di deliberare delle agevolazioni speciali, a condizione che la relativa copertura sia assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.2013, all'oggetto: "*Determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) sulla base dei criteri previsti per la tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)*";

Considerato l'impatto sulle famiglie e sulle attività commerciali e dell'artigianato di servizio derivante dall'applicazione del c.d. "metodo normalizzato" di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto che il perdurare della situazione di grave crisi economica ed occupazionale imponga di evitare eccessivi aumenti del prelievo sui rifiuti;

Valutata l'opzione offerta dal citato comma 652, e ritenuto di doversi avvalere della facoltà di determinare le tariffe della nuova tassa sui rifiuti (TA.RI.) commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei seguenti criteri:

- le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), confermate anche per l'anno 2013 con la citata deliberazione consiliare n. 32/2013;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell'Allegato 1) al citato D.P.R. n. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche;
- il carico tributario gravante sulle utenze non domestiche viene distribuito tra le varie categorie mediante conferma della tariffa applicata sino a tutto il 2013 per le categorie che avrebbero avuto un aumento tariffario dall'applicazione del metodo normalizzato "puro" e riduzione della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto una diminuzione tariffaria dall'applicazione del metodo normalizzato "puro". La riduzione viene applicata in misura proporzionale all'incidenza percentuale dei coefficienti di produttività Kd medi;

Vista la proposta di Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), che è stato esaminato dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 23.09.2014, e giudicata meritevole di approvazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Franzoni – Gruppo Consiliare PD; Zanantoni, Scupilliti – Gruppo Consiliare FI; Messina – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Saragozza – Gruppo Consiliare M5S)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) riportato nell'Allegato 1) che, unitamente ai suoi allegati A) e B), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Franzoni – Gruppo Consiliare PD; Zanantoni, Scupilliti – Gruppo Consiliare FI; Messina – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Saragozza – Gruppo Consiliare M5S)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Discussione riportata integralmente nel verbale n. 11 del 30.09.2014.



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.)**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) prevista dall'articolo 1, commi da 641 a 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di spazzamento delle strade, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprende lo spazzamento delle strade, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*c.d. T.U. dell'Ambiente*), della deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 25 giugno 1997, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. A norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 152/2006, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. A norma dell'articolo 183, comma 2, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. A norma dell'articolo 183, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. e della gestione del servizio, sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, a condizione che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a mq. 500, il rapporto tra la quantità globale (espressa in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie netta, non superi di oltre il 10% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite al punto 4.4. dell'Allegato 1) al D.P.R. 158/1999.

ART. 4. - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del citato D.Lgs. 152/2006:
 - a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) rifiuti radioattivi;
 - e) materiali esplosivi in disuso;
 - f) materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di

- inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della T.A.R.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e dunque anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono:
 - a) per *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni e prescrizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) per *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) per *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, purché non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non detenute o occupate da singoli condomini in via esclusiva, come gli androni, le scale, gli ascensori, gli stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita,

di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero da dichiarazione del titolare presentata alle pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. La T.A.R.I. è applicata e riscossa dal Comune di Muggiò relativamente agli immobili che insistono sul territorio comunale.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La T.A.R.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La T.A.R.I. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva da singoli condomini, la T.A.R.I. è dovuta dagli utilizzatori medesimi.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8. - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla T.A.R.I. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di inizio occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al precedente comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento unitamente agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla T.A.R.I. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nei casi predetti trovano applicazione i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

ART. 10 - ESCLUSIONE E DETASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti riportate nel precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette alla T.A.R.I.:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.
 4. Per i locali utilizzati dalle attività (esclusi comunque i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti sommamente difficoltoso determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ovvero pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione del 30%.
 5. Per beneficiare dell'esclusione o della detassazione previste dai precedenti commi, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 mq., al metro quadrato inferiore se minore o uguale a 0,50 mq.
3. Per i distributori di carburante, sono di norma assoggettati al tributo i locali nonché l'area disegnata dalla proiezione ortogonale al suolo della pensilina.

ART. 12 - COSTO DI GESTIONE

1. La TA.RI. è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I costi sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; il piano finanziario indica gli

- scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivato e gettito a consuntivo della TA.RI., al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici tassabili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
 4. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ove approvate in tempo utile.

ART. 13 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è dedotta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. A norma dell'articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall'articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014:
 - a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), riportate nell'Allegato B) al presente regolamento;
 - b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell'Allegato 1) al D.P.R. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per

differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche;

- c) il carico tributario gravante sulle utenze non domestiche viene distribuito tra le varie categorie secondo i seguenti criteri:
 - conferma della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto un aumento tariffario dall'applicazione del metodo normalizzato "puro";
 - riduzione della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto una diminuzione tariffaria dall'applicazione del metodo normalizzato "puro": detta riduzione viene applicata in misura proporzionale all'incidenza percentuale dei coefficienti di produttività Kd medi.
4. Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al precedente comma 4 si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa di produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione venga svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine effettivamente utilizzata si applica la tariffa non domestica di competenza.

ART. 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui

ne è cessata l'utilizzazione, purché tempestivamente dichiarata e debitamente documentata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il tributo comunale si applica sulla base di una tariffa giornaliera.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, maggiorata del dieci per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della T.A.R.I., compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla T.A.R.I., è applicato nella misura percentuale deliberata

annualmente dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 33,33%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - d) agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. I locali e le aree utilizzati dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, o iscritte nel Registro comunale delle Associazioni istituito con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 12 novembre 2003, beneficiano di una riduzione pari al 100% della tariffa.
2. I locali e le aree utilizzati per l'esercizio non imprenditoriale della somministrazione di alimenti e/o bevande dalle Associazioni di cui al precedente comma 1 e dagli Enti religiosi beneficiano di una riduzione del 33,33% della tariffa.
3. Le abitazioni di residenza e le pertinenze delle abitazioni di residenza dei cittadini in condizione di crisi occupazionale (lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità, lavoratori disoccupati, lavoratori con co.co.pro. cessato) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento "Interventi economici di sostegno temporaneo al reddito a seguito di crisi economica", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 21 dicembre 2010, beneficiano di una riduzione del 33,33% della tariffa. Per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente interessato deve presentare l'apposita domanda di accesso agli interventi economici per il

sostegno temporaneo del reddito, utilizzando il modello unito in Allegato B) al citato Regolamento, che è messo a disposizione gratuitamente dagli uffici comunali e può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Muggiò www.comune.muggio.mb.it . L'agevolazione è concessa con decorrenza dal bimestre solare successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 4 del Regolamento "Interventi economici di sostegno temporaneo al reddito a seguito di crisi economica" e fino a tutto il bimestre solare nel corso del quale è venuta meno la condizione soggettiva di crisi occupazionale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i locali utilizzati per l'esercizio imprenditoriale della somministrazione al pubblico appartenenti alla categoria bar, nonché i locali utilizzati dalle rivendite di generi di monopolio, ove non risultino installati gli apparecchi da gioco con vincite in denaro descritti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), beneficiano di una riduzione del 30% della tariffa. L'agevolazione è concessa a domanda dell'esercente interessato e decorre dal bimestre solare successivo a quello nel corso del quale si è verificato il presupposto.
5. Le agevolazioni speciali di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'articolo 1, comma 658, della citata L. 147/2014, attraverso l'abbattimento della tariffa in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. L'abbattimento viene riconosciuto per la prima volta applicando alla TA.RI. dovuta dalle utenze domestiche per l'anno 2014 una riduzione pari dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata realizzato nell'anno 2013.

ART. 22 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti debitamente autorizzati.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione probatoria indicata nel modulo stesso.

ART. 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1.000 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni previste dal precedente comma 2 debbono essere fatte constatare mediante diffida da inoltrarsi al Gestore del servizio di nettezza urbana, nonché al Servizio ecologia ed al Servizio tributi del Comune di Muggiò. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla debenza del tributo.

ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e le relative variazioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante/detentore nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando l'apposita modulistica che è messa a disposizione gratuitamente dagli uffici comunali ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Muggiò www.comune.muggio.mb.it.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o è inviata telematicamente a mezzo posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo

del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 27 - POTERI DEL COMUNE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato previo preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. 138/1998.

ART. 28 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella in cui è intervenuta la definitività.

ART. 29 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

ART. 30 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TA.RI. dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, appositi avvisi di pagamento che specificano per ciascuna utenza le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale. La scadenza ed il numero delle rate è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 32 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 30.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 30.

ART. 33 - SOMME DI MODESTA ENTITÀ

1. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.

ART. 34 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e del tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) dovuti per le annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali e/o prescrizionali.
3. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale di riferimento.

ALLEGATO A) al Regolamento T.A.R.I.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle

strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B) al Regolamento TA.RI.

CAT.	DESCRIZIONE DEI LOCALI
1	Abitazioni e locali di pertinenza destinati all'uso civile (box, posti macchina coperti, cantine, ecc....).
2	Locali degli studi professionali, degli uffici industriali, commerciali, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggio, delle agenzie finanziarie ed immobiliari, delle emittenti radiotelevisive e degli uffici privati in genere.
3	Locali degli studi medici, veterinari, odontoiatrici, laboratori di analisi cliniche e centri polispecialistici.
4	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, degli asili, delle biblioteche, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, religiosa, politica, sportiva, sindacale e degli enti di assistenza.
5	Locali, tettoie, capannoni ed aree scoperte attrezzate, destinati all'uso industriale, compresi i locali utilizzati come depositi, magazzini o adibiti ai servizi per il personale. Laboratori e botteghe degli artigiani.
6	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di frutta e verdura.
7	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di generi alimentari esclusi quelli previsti alle categorie 6 e 9. Locali dei supermercati.
8	Locali dei ristoranti, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, fast-food e mense scolastiche.
9	Locali dei bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, circoli e clubs in cui si somministrano alimenti e bevande.
10	Locali degli alberghi, locande, pensioni e affittacamere.
11	Locali dei teatri, cinematografi, discoteche, sale giochi, piscine, palestre e altri locali di divertimento.
12	Locali e banchi all'aperto destinati all'esposizione e alla vendita di generi non alimentari, nonché quelli delle rivendite di giornali e riviste.
13	Locali e banchi all'aperto destinati alla vendita di fiori e piante.
14	Locali dei collegi, dei convitti, delle case di riposo, di cura e assistenza, degli ospedali, delle caserme e delle carceri.
15	Aree adibite a distributori di carburante, campeggi, parcheggi, posteggi e spettacoli viaggianti.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò

23.09.2014



IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO

Il sottoscritto Dott. Nicolantanio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò

23-09-2014



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 46 del 30-09-14

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. FOSSATI CARLO

Carlo Fossati



IL VICESEGRETARIO
DOTT. CESANA ALBERTO

Alberto Cesana

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 06 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA

Franco Barbera

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno _____.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA